

DDL Concorrenza e società di ingegneria: Pesanti critiche della Rete Professioni Tecniche

09/05/2017



Dopo l'approvazione da parte del Senato della **legge annuale per il mercato e la concorrenza**, la **Rete delle professioni tecniche** ritiene che si sia trattato di una forzatura, con una richiesta frettolosa e immotivata del voto di fiducia ed abbia impedito al Parlamento di porre in essere i necessari aggiustamenti al provvedimento. **Pesanti critiche sull'articolo 55 del provvedimento** che reca una disposizione di interpretazione autentica attraverso la quale **il legislatore estende alle società di ingegneria costituite in forma di società di capitali o cooperative la**

disciplina della legge n. 266 del 1997, che per prima ha consentito l'esercizio della professione in forma societaria. Per la Rete delle professioni tecniche si tratta di **un vero e proprio condono che con un vero e proprio colpo di spugna, sana migliaia di contratti illegittimi sottoscritti dal 1997 ad oggi in violazione delle leggi esistenti.**

La Rete Professioni Tecniche afferma di non essersi mai dichiarata contraria all'ingresso delle società di ingegneria nel mercato dei lavori privati, riconoscendone l'utilità a fronte di una normativa che non favorisce la costituzione di società tra professionisti. Tuttavia, ha sempre chiesto **eguali condizioni di partenza per i soggetti che operano nello stesso mercato**, per impedire che si creino delle posizioni dominanti, per tutelare la dignità della professione, il lavoro di centinaia di migliaia di liberi professionisti, e soprattutto per salvaguardare i diritti di milioni di semplici cittadini committenti.

“Non abbiamo chiesto né riserve di mercato, né privilegi di corporazione - afferma la RPT - ma semplicemente un intervento migliorativo, possibilmente in accordo con chi asserisce di rappresentare, certo in piccola minoranza, le società di ingegneria, finalizzato a rendere la norma più confacente al mercato in cui andrà applicata, e davvero utile ad una libera, ampia e benefica concorrenza”.

Ricordiamo che con il citato articolo 55 sarà consentito di affermare la **validità dei contratti conclusi, a decorrere dall'11 agosto 1997, tra le società di ingegneria ed i privati**, superando interpretazioni opposte date dalla giurisprudenza. Inoltre, è previsto che le medesime società siano tenute a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali dedotte in contratto e a garantire che tali attività siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali. La disposizione si applica ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**